

Ricorso N.05/2024

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE HOCKEY IN LINE

Anno sportivo 2023/2024

Gara del 06/04/2024 ASD ASIAGO VIPERS (COD.2911) - QUANTA CLUB SRL
(COD.3361)

LETTO il reclamo presentato in data 7.4.2024 dalla società Asiago Vipers a seguito della Finale Scudetto (Gara 2) disputata contro il Quanta Club lo scorso 06.04.2024 con il quale la società reclamante denunciava la presunta posizione irregolare del tesserato (Quanta Club) Bernad Jakub;

PRESO ATTO che il suddetto atleta aveva patteggiato la sanzione dell'ammonizione innanzi al Tribunale Federale (dec.n.02/2024) - per aver preso parte ad alcune gare organizzate dalla Federazione Ceca (09 e 10.6.2023) in costanza di tesseramento con società appartenente al Campionato Italiano -, e che pertanto alla luce di tale ammissione la società Quanta avrebbe dovuto "rinnovare" l'Annex all'atleta pagando, non come fatto, la sola quota di U\$D 300,00 ma bensì quella più onerosa di U\$D 500,00;

PRESO ATTO tuttavia, circostanza questa assorbente rispetto ad ogni altro ragionamento, che all'epoca della presentazione dell'Annex 2 (settembre 2023) da parte della società Quanta, quest'ultima era certamente in buon fede e all'oscuro del fatto che il proprio atleta avesse preso parte anche a competizioni Extraliga (giugno 2023), tanto è vero che, a riprova di ciò, né la Corte Sportiva d'Appello (dec. 04/2023) prima né il Tribunale Federale (dec. 02/2024) poi hanno adottato provvedimenti nei confronti del sodalizio ma solamente a carico del giocatore Bernad Jakub;

TUTTO CIO' PREMESSO

- Respinge il reclamo presentato dalla società Asiago Vipers;
- Dispone l'incameramento della tassa di reclamo

Si trasmette alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Hockey in Line
Avv. Gregorio Stanizzi

